



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2014

N. 1011 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI RIFIUTI NEL PERIODO "GENNAIO 2015 DICEMBRE 2021". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno 2014 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Presente
Galante Loredana	Consigliere	Assente
Trevisanut Narciso	Consigliere	Presente
Brovedani Domenico	Consigliere	Assente
Brovedani Giuseppe	Consigliere	Presente
Colledani Nadia	Consigliere	Presente
Del Bianco Danio	Consigliere	Assente
Simonutti Ilenia	Consigliere	Presente
Simonutti Sonia	Consigliere	Presente
Carano Carla	Componente del Consiglio	Presente
Mazzilli Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Selleri Enea Silvio	Consigliere	Assente

Presente l'Assessore esterno Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Segr C Pro tempore COLUSSI Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI RIFIUTI NEL PERIODO "GENNAIO 2015 DICEMBRE 2021". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quindi non necessita del parere *contabile*;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

Il Presidente espone gli aspetti salienti della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO:

- Che con delibera di Consiglio n. 19 del 28 settembre 2010 si conferiva delega alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di gestione dei rifiuti nel triennio 2011-2013, poi prorogata fino al 31 dicembre 2014, con la precisazione che la suddetta delega si intendeva conferita, sia per l'espletamento di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale, che per la successiva gestione secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto;
- Che pertanto il vigente contratto d'appalto, stipulato dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale con l'attuale gestore, scade il 31 dicembre 2014 senza possibilità di ulteriore proroga;
- Che sussiste la necessità e l'obbligo di assicurare la continuazione, senza interruzione alcuna, del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, in quanto tale servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Che in ordine alle modalità di riorganizzazione e gestione del servizio, la Comunità Montana del Friuli Occidentale ha presentato il "Piano Industriale relativo al Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo 2015-2021" che prevede un nuovo modello organizzativo uniforme per tutti i Comuni che aderiranno, pienamente in linea con quanto previsto dal Piano Regionale e Provinciale, basato esclusivamente sulla raccolta "Porta a Porta" e sulla "Tariffazione Puntuale";
- Che la modalità di gestione del servizio è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 (art. 198 – Competenze dei Comuni) i cui cardini fondamentali sono, da un lato, la "gestione integrata del servizio ovvero la non frammentarietà della gestione e degli affidamenti" e dall'altro la "**gestione unitaria a livello di ambito**";
- Che il D.Lgs. n° 152/2006 ha trasferito le competenze di Stato, Regioni ed Enti Locali, alle Autorità degli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali costituiti nelle forme di cui all'art. 201), l'esercizio delle competenze comunali in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti, nonché la responsabilità dell'affidamento unitario della gestione ed erogazione del servizio integrato (art. 183) nel rispetto delle norme generali e comunitarie sull'evidenza pubblica (art. 201 e 202), ovvero delle norme generali per l'affidamento dei servizi pubblici locali;
- Che l'art. 198, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono,

“nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e ad essi assimilati” nonché precisa lo stesso articolo che “sino all’inizio dell’attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’art. 202 del Decreto, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento finale in regime di privativa con le forme di cui all’art. 113, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000”;

- Che l’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che “le Regioni [...]organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, [...]” e che “[...] è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.[...]”;
- Che in attuazione di detta disciplina nazionale, la Regione FVG ha dettato specifiche disposizioni in tema di servizi ambientali intervenendo con la L.R. 11/2011 che prevedeva fino al 31/12/2011, un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, prevedendo in particolare che “nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, da approvarsi entro il 31/12/2011, ai fini del contenimento dei costi della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale, è delimitato fino al 31/12/2011 un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale medesimo; (art. 3, comma 51) – In seguito il termine del 31/12/2011 è stato prorogato al 31/12/2012, con la modifica introdotta dall’art. 5, comma 52 della L.R. n. 18/2011;
- Che successivamente la Regione FVG ha integrato e parzialmente modificato la predetta disposizione, intervenendo con il comma 25 dell’art. 3 della L.R. 14/2012 il quale prevede che: “(.....) e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31/12/2012, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, **l’ambito territoriale unico** di cui all’art. 3, comma 51 della L.R. 11/2011, che viene confermato anche successivamente al 31/12/2012, **risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione.** Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, **attuando l’organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale** anche mediante misure di integrazione disposte dai livelli istituzionali competenti;

VISTO il DPR n. 0278/Pres del 31/12/2012 pubblicato sul BUR n. 5 del 11/1/2013, Suppl. Ord. Avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS”, con il quale viene introdotto un unico ambito territoriale coincidente con il territorio regionale; l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale regionale è demandata ad una struttura da definire con legge regionale;

CONSIDERATO:

- Che ad oggi non è stato istituito in Regione l’ente gestore dell’Ambito Territoriale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, così come previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e dall’art. 2 comma 186-bis della Legge n. 191 del 23.12.2009, e che si rende pertanto necessario garantire il proseguimento del servizio, nelle more della costituzione e dell’avvio dell’attività di tale organismo;
- Che i Comuni della Comunità Montana del Friuli Occidentale, (esclusi Arba e Polcenigo) come sopra ricordato, **hanno da tempo in corso una forma di cooperazione** (così definita dalla L.R. FVG n. 14/2012) per la gestione associata del servizio in argomento **e che tale forma di cooperazione è stata attuata attraverso l’istituto della delega, che prevedeva l’indizione di un’unica gara d’appalto, la stipula del contratto ed il successivo esercizio associato delle funzioni comunali in materia di gestione dei rifiuti, esclusa la sola tariffazione;**

- **Che tale aggregazione del servizio su base sovra-comunale** costituisce un perimetro di zona funzionale, di fatto un sub-ambito provinciale, che corrisponde alla forma di cooperazione così come definita dall'art. 3, comma 25 della L.R. FVG n. 14/2012, inserita nell'unico ambito territoriale ottimale regionale che è stato confermato anche successivamente al 31 dicembre 2012;

OSSERVATO che la legislazione in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, è oggetto di continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto;

CONSIDERATO che la gestione associata del servizio a livello comprensoriale permette di ottenere vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore capacità di controllo del processo ed economie di scala;

DATO ATTO che la gestione convenzionale costituisce forma di cooperazione tra Enti locali che rappresentano la zona funzionale nelle quali è articolato l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51 della legge reg. 11 agosto 2011, n. 11, confermato anche successivamente al 31 dicembre 2012 dalla L.R. 14/2012 di cui sopra;

RICHIAMATO il parere n. 10002 del 11/06/2010 del Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle Autonomie Locali nel quale si mette in evidenza come il Consiglio di Stato abbia stabilito che, "Le convenzioni che, ai sensi dell'art. 24 legge 8 giugno 1990 n. 142, Comuni e Province possono stipulare al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati hanno carattere di modulo autorganizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse generale" e che "In tema di gestione convenzionata dei servizi pubblici locali, l'art. 24 della L. 8 giugno 1990 n. 142, configura una forma consentita di autoorganizzazione degli enti locali, alternativa alle altre previste dagli art. 22 e ss., della stessa legge, con la conseguenza che non rileva il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento in concessione dei servizi". [...], la convenzione tra due enti locali per lo svolgimento di attività in comune, può essere applicato anche per lo svolgimento di un servizio pubblico. "Lo strumento convenzionale appare, dunque, idoneo a regolare la gestione in forma associata del servizio in questione (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) qualora sia affidato ad un soggetto esterno successivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, da parte dell'ente convenzionato che si assume tale compito";

VISTO il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha inserito alcune norme dedicate ai servizi pubblici di rilevanza economica, ed in particolare l'art. 34, al comma 20 stabilisce che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di "apposita relazione", pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

VISTA la nota del Commissario della Comunità Montana del Friuli Occidentale n. 2193 di ns. prot. del 22.07.2014 con la quale è stato richiesto di conferire delega all'ente comprensoriale per l'espletamento della gara d'appalto e l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2021;

ATTESO che la scelta dell'iter procedurale per l'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana soggiace ai principi generali contenuti nelle norme che regolano l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e, precisamente al contenuto dell'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 che recita: "*l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice*";

PRESO ATTO che la modalità di affidamento del servizio associato di igiene urbana nei Comuni della Comunità Montana, come prevista nel Piano Industriale della Comunità Montana stessa, "**si concretizza nell'appalto**" e la tipologia di procedura ad evidenza pubblica prescelta è la c.d. "**procedura aperta**" ex

art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto procedura dove ogni operatore economico, in possesso dei requisiti prevista dal bando di gara, può legittimamente presentare un'offerta;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello **"dell'offerta economicamente più vantaggiosa"** ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ex art. 283 del DPR n. 207/2010, in quanto criterio che si presta all'utilizzo di criteri premianti che consentiranno di soddisfare particolari esigenze dei Comuni senza aggravii di costi;

DATO ATTO che la procedura d'appalto per l'affidamento del servizio, sarà condotta dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, coordinata con i criteri dettati dal Ministero dell'Ambiente nel Decreto 13 febbraio 2014 recante **"Criteri ambientali minimi (CAM)** per l'affidamento del servizio dei rifiuti urbani" e pertanto l'appalto stesso assume la classificazione di **"VERDE"**, quindi soggetto a monitoraggio dell'AVCP;

VALUTATO positivamente l'attività svolta dell'ente comprensoriale nella gestione dei servizi di cui trattasi;

RITENUTO di fare propri i contenuti e la proposta del Piano Industriale della Comunità Montana, aderendo al modello di gestione proposto, ivi compreso il modello d'appalto che prevede il **"ricorso al mercato"** con l'individuazione del soggetto contraente (appaltatore) mediante procedura ad evidenza pubblica europea;

RITENUTO quindi di aderire alla richiesta della Comunità Montana delegando la medesima per l'espletamento della gara d'appalto nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione e gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2021, sulla base di apposita convenzione, regolante i rapporti tra i Comuni deleganti e la stessa Comunità Montana;

ATTESO che l'istituto della "Convenzione" oltre ad essere un obbligo di legge, presenta numerosi aspetti positivi ed in particolare si evidenziano i seguenti punti di forza:

- ✓ La gestione coordinata, mediante unico operatore che svolge il servizio di igiene urbana, permette il raggiungimento di economie di scala;
- ✓ La gestione coordinata permette una più efficiente utilizzazione di risorse umane e strumentali;

RITENUTO di delegare altresì la Comunità Montana del Friuli Occidentale alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI per la riscossione di eventuali corrispettivi di cui all'accordo ANCI-CONAI a fronte dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto presso il territorio comunale;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'approvazione dello schema di convenzione di cui sopra;

VISTO l'art. 21 della L.R. 1/2006;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di cui al D.Lgs. n.267/2000, art.49:

STANTE l'urgenza di provvedere da parte della Comunità Montana ad avviare le procedure per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di cui trattasi;

VISTO l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

PROCEDUTO a votazione:

PRESENTI n. 9 VOTANTI n. 8 FAVOREVOLI n. 8 CONTRARI n. /// ASTENUTI n. ///

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di delegare la Comunità Montana del Friuli Occidentale per l'espletamento della gara d'appalto nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il periodo di 01.01.2015 – 31.12.2021, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra i Comuni deleganti e la stessa Comunità Montana del Friuli Occidentale;
3. di approvare lo schema di convenzione trasmessa dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale in allegato alla nota n. 2193 di ns. Prot. del 22.7.2014;
4. di dare atto che la gestione convenzionale costituisce forma di cooperazione tra Enti locali che rappresentano la zona funzionale nelle quali è articolato l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51 della legge reg. 11 agosto 2011, n. 11, confermato anche successivamente al 31 dicembre 2012 dalla L.R. 14/2012 di cui alle premesse;
5. di delegare la Comunità Montana del Friuli Occidentale alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI per la riscossione di eventuali corrispettivi di cui all'accordo ANCI-CONAI a fronte dei quantitativi di rifiuto differenziato raccolto presso il territorio comunale;
6. di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula della Convenzione e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali proposte dalla Comunità Montana allo schema di convenzione di cui sopra;

Considerata inoltre l'urgenza, con voti :

PRESENTI n. 9 VOTANTI n. 8 FAVOREVOLI n. 8 CONTRARI n. /// ASTENUTI n. ///

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 23 luglio 2014

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario
Segr C Pro tempore COLUSSI
Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 05/08/2014 al 20/08/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 05/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 31/07/2014

Il Responsabile dell'esecutività
Bullian Elena

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 04/08/2014 10:04:22

IMPRONTA: 3C28FEC9BB9F4BCAD524FCA37096B2D38BC58008996645DEC49B209E3E747ED5
8BC58008996645DEC49B209E3E747ED5B982F0A847ADED50A1A2E4A713C40127
B982F0A847ADED50A1A2E4A713C4012718DB74F76E6D4DC814EA54E4100CB557
18DB74F76E6D4DC814EA54E4100CB557DE81284D30040EE24652A75B5ECFF80F

NOME: CLAUDIO COLUSSI

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 04/08/2014 10:22:55

IMPRONTA: 0A4D6F1A40867B464365B2FB29BA53F851430AE5F8CB649BBF96B011A6E49CAC
51430AE5F8CB649BBF96B011A6E49CAC267E64527B960C8D3487179D4FC8614A
267E64527B960C8D3487179D4FC8614AA1F2CDEC84C973F07955F94F00B2977E
A1F2CDEC84C973F07955F94F00B2977EED869BA9680F2A0EF1438DD59CE771FA

NOME: ELENA BULLIAN

CODICE FISCALE: BLLLNE74L44I904W

DATA FIRMA: 04/08/2014 10:38:49

IMPRONTA: 6B6E0FB23D98C6D0A1399604D7A8E7AA0B0387F4B21C97D354BC549F93BDB8BA
0B0387F4B21C97D354BC549F93BDB8BA5303F4AF7891C30F6DEBE3C3D8454293
5303F4AF7891C30F6DEBE3C3D8454293659E9D835A07B5B0402558C50DA5BDEF
659E9D835A07B5B0402558C50DA5BDEF546E2FC6F9CC0C3E480D8A48F5908B88